

DELIBERA N. 339/22/CONS

**ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA AL DIVIETO DI
SUBCONCESSIONE IN LICENZA A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI
AUDIOVISIVI RELATIVI AGLI EVENTI DEL CAMPIONATO DI SERIE A,
DELLA COPPA ITALIA E DELLA SUPERCOPPA ITALIANA PER LE
STAGIONI SPORTIVE 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” e, in particolare, l'articolo 11;*

VISTA la delibera n. 166/22/CONS del 30 maggio 2022, recante *“Approvazione delle Linee-Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA l'istanza di deroga al divieto di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, presentata dalla Lega Società di Pallacanestro di Serie A, relativamente alla procedura di assegnazione dei Diritti Audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana da disputarsi

nelle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di cui al pacchetto denominato PAY (ns. prot. 0253603 del 2 settembre 2022);

VISTA la procedura di commercializzazione a valle dell'approvazione delle Linee guida, in cui la Lega ha offerto due pacchetti, rispettivamente denominati FREE e PAY;

VISTO che il pacchetto FREE è stato assegnato in trattativa privata alla società Eurosport SAS, con sede legale in 3, Rue Gaston et Renè Caudron, 92 798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, France (in seguito, Eurosport) congiuntamente alla società Discovery Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che il pacchetto PAY è composto dai diritti audiovisivi per la trasmissione ad accesso condizionato e a pagamento:

1. di tutti gli eventi della giornata di *regular season* del Campionato, con obbligo di trasmetterne sulla piattaforma satellitare almeno due;
2. di tutti gli eventi dei play-off del Campionato, con obbligo di trasmetterne sulla piattaforma satellitare almeno due per ciascuna serie di quarti (con divieto di trasmettere tutti gli eventi di una serie) e tutti gli eventi di semifinale e finale;
3. di tutti gli eventi della Coppa Italia, con obbligo di trasmetterli tutti sulla piattaforma satellitare;
4. di tutti gli eventi della Supercoppa, con obbligo di trasmetterne sulla piattaforma satellitare le semifinali e la finale;

VISTO che, in data 19 luglio 2022, la Lega ha assegnato il Pacchetto PAY a Eleven Sports Network Ltd, con sede legale in 3, Cavendish Square, Londra, W1G 0LB (in seguito, Eleven);

VISTO che, operando esclusivamente sulla piattaforma internet, Eleven ha intrapreso diverse trattative con operatori satellitari, giungendo in data 31 agosto 2022 ad un accordo con la società Eurosport;

VISTO che sia Eleven che Eurosport (in via congiunta con la società Discovery Italia S.r.l.) hanno formulato alla Lega in data 1° settembre 2022 e 2 settembre 2022 una richiesta di autorizzazione a concludere l'operazione negoziale che determinerebbe l'acquisizione in capo a Eurosport per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 dei diritti di trasmissione su piattaforma satellitare a pagamento di cui al Pacchetto PAY;

VISTE le modalità e visti i termini di esercizio dei diritti di cui al pacchetto PAY illustrate dalla Lega nell'istanza di sublicenza;

CONSIDERATO che le suddette modalità implicano: la sublicenza dei diritti satellitari pay in via esclusiva (in forma lineare e non lineare, incluso simulcast digitale e catch-up 30 giorni), per uno sfruttamento a pagamento, in diretta e in differita, in integrale e/o in sintesi di due eventi per ciascuna giornata di *regular season* del Campionato, quarti

di finale con almeno due eventi per ciascuna Serie ma non tutti gli eventi di una Serie, di tutti gli eventi di semifinale e finale di play-off del Campionato e di tutti gli eventi della Coppa Italia, le semifinali e la finale della Supercoppa;

CONSIDERATO che l'accordo negoziale comporta, in capo ad Eurosport, l'impegno a trasmettere tutti gli eventi in oggetto su piattaforma satellitare a pagamento, e a trasmettere gli eventi in oggetto in diretta solo come parte del palinsesto dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 e non come eventi singoli in diretta (es. parte di *extra-feed*), nel rispetto degli obblighi di programmazione;

CONSIDERATO che le modalità di distribuzione devono intendersi come qualsiasi sistema di trasmissione e ricezione di elementi audiovisivi allo stato implementato e disponibile sul mercato (compresi i diritti a circuito chiuso e maxischermo) ed in particolare la trasmissione e la ricezione via satellite, digitale (compresi i social media), via Internet, IPTV, telefonia mobile, simulcast, OTT, catch-up;

CONSIDERATO che la sublicenza permetterà l'utilizzo su tutte le piattaforme di distribuzione di Eurosport e del gruppo Warner Bros. Discovery esistenti e operanti sul territorio italiano (Italia, San Marino, Stato Vaticano);

CONSIDERATO che l'attuale distribuzione dei canali Eurosport 1/2: SKY (DTH, Via Fibra - incluso SkyQ via Fibra e Sky Glass al lancio - e come parte dell'offerta OTT NOW); DAZN; Discovery+ (servizio *direct to consumer* e distribuito alla carte all'interno del servizio Prime Video Channels), Eurosport.com, Eurosport Player (*direct to consumer* e distribuito come offerta alla carte all'interno del servizio Timvision), per le quali l'accesso ai canali è a pagamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 6 settembre 2022 (prot. n. 0255838), finalizzato alla verifica dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di deroga al divieto di sublicenza relativamente all'operazione negoziale fra Eleven ed Eurosport, attuata attraverso la società Discovery Italia S.r.l., che determinerebbe l'acquisizione in capo a Eurosport, già detentrica dei diritti di cui al pacchetto FREE congiuntamente alla società Discovery Italia S.r.l., per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 dei diritti di trasmissione su piattaforma satellitare a pagamento di cui al Pacchetto PAY;

CONSIDERATO che la sublicenza appare compatibile con l'obiettivo di favorire la partecipazione alla procedura competitiva di tutti gli operatori della comunicazione (anche di quelli non in possesso dei titoli abilitativi per esercitare i diritti di cui al Pacchetto PAY), garantendo l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti audiovisivi;

RILEVATO che Lega Società di Pallacanestro Serie A rappresenta che l'operazione commerciale risponde al proprio interesse primario di offrire la massima visibilità delle proprie competizioni e la maggiore diffusione possibile delle trasmissioni

su più piattaforme e su più operatori, nonché in ogni caso una maggiore competitività tra i vari soggetti, anche a favore e tutela degli utenti finali;

CONSIDERATO che il divieto di subconcessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi. Il medesimo divieto è volto ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sublicenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza dell'Autorità, la valutazione dell'istanza di deroga al divieto di sublicenza è finalizzata a valutare gli effetti sugli utenti finali e sulle modalità di produzione audiovisiva degli eventi;

RITENUTE fondate le motivazioni presentate dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A ai fini della concessione della deroga in quanto la stessa:

- consente la diffusione del pacchetto PAY su un maggior numero di piattaforme di distribuzione, offerte dall'operatore Eurosport congiuntamente con Discovery Italia S.r.l., che consente la visione dei due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 attraverso SKY, (DTH, Via Fibra e come parte dell'offerta OTT NOW), DAZN, Discovery+ (all'interno del servizio Prime Video Channels), Eurosport.com, Eurosport Player (all'interno del servizio Timvision);
- soddisfa, pertanto, la particolare domanda di tifosi e appassionati di Pallacanestro che, grazie alla sublicenza, possono godere, sin dall'inizio del Campionato, di un ampliamento della diffusione dei contenuti, in considerazione della molteplicità delle modalità di accesso offerte (internet, satellite, digitale terrestre, attraverso diversi servizi);

RITENUTO pertanto che le argomentazioni della Lega Società di Pallacanestro Serie A siano sufficienti a giustificare l'esenzione dal divieto di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto, relativamente all'accordo fra Eleven ed Eurosport in merito al Pacchetto PAY;

RITENUTA l'adequatezza della previsione contrattuale in forza della quale non è riconosciuto un ulteriore diritto di sublicenza, al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta l'istanza di deroga al divieto di subconcessione in licenza a terzi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, dei Diritti Audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana da disputarsi nelle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di cui al pacchetto denominato PAY.
2. La deroga è valevole unicamente per la sublicenza dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A in merito ai diritti del pacchetto PAY, che comprende l'accesso condizionato e a pagamento di tutti gli eventi della giornata di *regular season* del Campionato, di tutti gli eventi dei play-off del Campionato, e tutti gli eventi di semifinale e finale, di tutti gli eventi della Coppa Italia, di tutti gli eventi della Supercoppa.
3. È fatto divieto di ulteriore concessione in sublicenza dei suddetti diritti.
4. L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

La presente delibera è notificata alla Lega Società di Pallacanestro Serie A ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba